



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4 del 24-04-2025

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventiquattro del mese Aprile alle ore 18:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FAVA NICOLA LUIGI	X		ZAFFERONI SABRINA	X	
BIONDI YLENIA GIORGIA	X		COSTO LUCCO ALBERTO	X	
BIONDI SERGIO	X		ZANENGA ERMINIO	X	
BIGNAMI ALISON	X		MILANESI SARA		X
MARCARINI LISANNA	X		CREMONESI DAVIDE	X	
PAPPALARDO DANIELE ANTONIO		X			

TOTALE N.

9 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. MATTEO MALVICINI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA LUIGI FAVA, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) aveva istituito la IUC - Imposta Unica Comunale, precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore».

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, **legge 147/2013**), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

*654. In ogni caso deve essere **assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio**, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.».*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... ».

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»

Richiamati:

- l'art. 1, c. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Considerato che:

- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha abrogato:
 - Ø il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - Ø il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende, pertanto, applicabile il **regime di approvazione ordinaria** di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- secondo quanto introdotto dall'art. 30, c. 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021 – D.L. Sostegni 1, convertito in L. n. 69 del 21/05/2021, **il termine di approvazione tariffe TARI** è stato in seguito prorogato al 30/06/2021.

Richiamati, altresì:

- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia / città metropolitana.

Precisato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013.

Ritenuto:

§ di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come da allegato al presente atto;

§ di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come da allegato al presente atto.

Viste la deliberazione del **C.C. n. 18 del 25/06/2020 con cui venivano approvate le tariffe TARI per il 2020, confermando le previgenti tariffe TARI del 2019** di cui alla deliberazione **C.C. n. 5 del 06/03/2019**.

Dato atto che, in osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente ed in considerazione anche della protratta situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, con delibera C.C. n. 20 del 16/04/2021, venivano approvate **le NUOVE tariffe TARI anno 2021 in misura RIDOTTA rispetto a quelle già adottate per l'anno 2020, ossia in sostanziale conferma delle previgenti tariffe anno 2019, sia per le utenze domestiche e sia per le utenze non domestiche**.

Che, con delibera C.C. n. 11 del 27/04/2022, venivano determinate le Nuove tariffe anno 2022.

Viste le intervenute delibere ARERA:

- n. 443 del 31.10.2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 11 del 30-03-2022 ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' PER IL COMUNE DI FIESCO PER IL PERIODO 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF) IN QUALITA' DI ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE", recepito con delibera C.C. n. 11 del 27/04/2022.

Visti:

- il D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020 con cui sono state introdotte innovazioni normative a seguito di importanti modifiche al Testo Unico Ambientale – D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – parte IV - relativa alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati, in recepimento delle Direttive Europee in materia di rifiuti ed in attuazione di altri atti dell'Unione Europea, in particolare la Direttiva UE 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE;
- la L. n. 178 del 30/12/2020 - Legge di bilancio 2021;
- il D.L. Milleproroghe 2021 - Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni in L. n. 21 del 26/02/2021;
- il D.L. n. 41 del 22/03/2021 – D.L. Sostegni 1, convertito in L. n. 69 del 21/05/2021, di proroga dei termini concernenti l'approvazione del bilancio 2021-2023 al 30/04/2021, nonché l'approvazione tariffe TARI entro il termine del 30/06/2021 secondo quanto introdotto dall'art. 30, c. 5.
- il D.L. n. 56 del 30/04/2021 – D.L. Proroghe di ulteriore proroga al 31/05/2021 sia del Bilancio di previsione 2021-2023 (art. 3, c. 2) e sia del Consuntivo 2020 (art. 3, c. 1);
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021 – D.L. Semplificazioni bis 2021-Recovery plan e PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare l'art. 15 ed art. 55 che interessano i bilanci degli ee.ll., in vigore dal 01/06/2021.

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.».

Tenuto conto che:

- con delibera C.C. n. 21 del 16/06/2021, è intervenuto l'**AGGIORNAMENTO del REGOLAMENTO TARI SECONDO le sopraggiunte INNOVAZIONI NORMATIVE di cui al D.Lgs. n. 116/2020**, col quale sono state introdotte innovazioni normative a seguito di importanti modifiche al Testo Unico Ambientale – D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – parte IV - relativa alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati, in recepimento delle Direttive Europee in materia di rifiuti ed in attuazione di altri atti dell'Unione Europea, in particolare la Direttiva UE 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE;

- con delibera C.C. n. 10 del 27/04/2022, è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;
- con la delibera C.C. n. 29 del 21/12/2022, è stata approvata la CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI;
- con delibera **C.C. n. 5 del 15/03/2023**, sono state approvate le **MODIFICHE al Regolamento Comunale TARI**.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.».

Vista la L. n. 234 del 30/12/2021 - Legge di bilancio 2022.

Visto il D.L. Milleproroghe 2022 – D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni in L. n. 15 del 25/02/2022.

VISTA la Legge n. 197 del 29/12/2022 (Legge di Bilancio 2023) – G.U. n. 303 del 29/12/2022 – S.O. 43, contenente la manovra di bilancio per l'anno 2023, in vigore dal 01/01/2023.

VISTO il Decreto Legge Milleproroghe 2023 – D.L. n. 198 del 29/12/2022 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in vigore dal 30/12/2022, convertito con modificazioni in L. N. 14 del 24/02/2023.

VISTO il D.L. n. 132/2023 del 29/09/2023 – DECRETO PROROGHE - Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, convertito in L. n. 170/2023.

VISTO il D.L. n. 145 del 18/10/2023 – Collegato alla Legge di Bilancio 2024 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito in L. n. 191/2023.

DATO ATTO che, nella Seduta del 18/12/2024, la Conferenza Stato-città ha disposto il rinvio dei **bilanci di previsione 2025-2027 al 28/02/2025**, scongiurando in tal modo ogni pericolo di gestione provvisoria dopo l'entrata in vigore del **D.M. 25/07/2023** di riforma dell'iter di formazione del bilancio, ufficialità intervenuta attraverso l'emanazione del relativo DM 22/12/2023.

VISTI i seguenti provvedimenti legislativi di fine anno 2023, pubblicati sulla G.U. Serie Generale n. 303 del 30/12/2023:

- **L. n. 213 del 30/12/2023** - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (*GU Serie Generale n. 303/2023 - S.O. n. 40*) – LEGGE BILANCIO 2024;
- **D.L. n. 215 del 30/12/2023** - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni in L. n. 18/2024;
- **D.LGS. n. 216 del 30/12/2023** - Attuazione del primo modulo di riforma IRPEF - delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

VISTI i provvedimenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno 2024.

VISTO il D.Lgs. n. 110 del 29/07/2024 - disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

VISTO il D.L. n. 167 del 14/11/2024.

VISTI, altresì, i seguenti provvedimenti legislativi di fine anno 2024:

- **D.L. n. 155 del 19/10/2024** - Collegato fiscale, convertito in **L. n. 189 del 09/12/2024**;
- **D.L. n. 202 del 27/12/2024** “Milleproroghe”, convertito in L. n. 15 del 21/02/2025.
- **L. n. 207 del 30/12/2024** – Legge di Bilancio per il 2025.

DATO ATTO che Arera, con Determinazione n. 1/Dtac del 6-11-2023, aveva approvato gli schemi di "tool" di calcolo, relazione di accompagnamento e dichiarazioni di veridicità per i gestori ed i Comuni, necessari per l'aggiornamento biennale del Piano economico finanziario (Pef) 2024-2025.

RICHIAMATA la deliberazione Arera n. 386/2023/rif del 03.08.2023 che ha istituito, con decorrenza dal 01.01.2024, due nuove componenti aggiuntive alla TARI (o alla tariffa corrispettiva):

- componente perequativa **UR1a** per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari a 0,10 euro/utenza;
- componente perequativa **UR2a** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza;

Le componenti perequative citate NON rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (e quindi NON rilevano nel PEF), ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti. Inoltre:

- le componenti perequative sono **dovute per ciascuna utenza** e per ciascun anno (dal 2024) e la loro applicazione è **rapportata al periodo in cui l'utenza è attiva** per lo specifico contribuente;
- le due componenti devono essere **riscosse insieme alla TARI e quindi riversate alla CSEA**, la Cassa per i servizi energetici ed ambientali, presso la quale sono stati aperti appositi conti destinati a ricevere tali nuove introiti;
- la delibera 386/2023 ha stabilito che i soggetti che riscuotono i prelievi devono presentare un'apposita **dichiarazione alla CSEA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento, nella quale inserire l'importo delle componenti perequative applicate

nell'anno precedente;

- la CSEA, con le Faq, pubblicate il 19.11.2024, ha fornito alcune istruzioni per la presentazione della dichiarazione, che riguarda per la prima volta l'anno 2024. In particolare, la dichiarazione deve contenere i dati delle componenti perequative UR1 e UR2 applicate nei documenti emessi nel corso del 2024 (e successivamente ogni anno con riferimento ai documenti emessi nell'anno a-1, a partire dal 2024). Pertanto, la dichiarazione deve far riferimento alle componenti comprese nei documenti emessi nell'anno precedente a quello della dichiarazione, indipendentemente all'anno a cui si riferisce il prelievo (sempre a partire dal 2024);
- il modello di dichiarazione predisposto da CSEA impone la determinazione dell'importo da versare **sulla base del numero delle utenze tout court** e, quindi, dell'importo **bollettato** e non, di contro, dell'importo effettivamente incassato;
- dagli importi determinati in base al numero delle utenze, gli Enti gestori possono detrarre i costi eventualmente sostenuti per le finalità legate a ciascuna componente.

CHE, in conformità alle sopraggiunte citate disposizioni ARERA, si è proceduto al 1° riversamento in favore di CSEA - Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali delle somme dovute per l'anno 2024 a titolo di **COMPONENTI PEREQUATIVE TARI (Determinazione n. 37 del 17/03/2025: - componente UR1a € 77,70 per utenze DOMESTICHE N. 706; - componente UR2a € 1.165,50 per utenze NON DOMESTICHE N. 71, pari a totale € 1.243,20 riversate per N. 777 UTENZE COMPLESSIVE** a consuntivo 2024 rilevanti ai fini della determinazione degli importi delle componenti perequative UR1a e UR2a, considerato che il Comune NON ha sostenuto costi specifici per le finalità legate alle due componenti perequative e, conseguentemente, non vengono detratti i corrispondenti eventuali costi:

- componente perequativa *UR1a* per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari a 0,10 euro/utenza;
- componente perequativa *UR2a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza).

Ritenuto, di **APPROVARE**, per l'**ANNO 2025 le TARIFFE della TARI**, in luogo di quelle introdotte, dapprima con la delibera C.C. n. 11 del 27/04/2022, e successivamente adeguate per l'anno 2023 con deliberazione C.C. n. 10 del 12/05/2023, ed in seguito per l'anno 2024 con deliberazione C.C. n. 5 del 26/04/2024, secondo l'elaborazione da parte della Società Urbania Srl di Cremona di cui al prot. n. 2167 del 19/04/2024, ora rideterminate nelle nuove misure 2025 riportate nel prospetto allegato al presente atto, **sia per le utenze domestiche e sia per le utenze non domestiche**, così come da nuova elaborazione della Società Urbania Srl di Cremona ed acquisite al prot. n. 1783 del 16/04/2025, in linea col vigente PEF 2022-2025, come aggiornato per il BIENNIO 2024-2025 nel corso dell'anno 2024 con deliberazione C.C. n. 4 del 26/04/2024.

Ritenuto, inoltre, di fissare le seguenti **scadenze di versamento TARI 2025** per la riscossione del tributo in n. 2 RATE:

- **1^ RATA MAGGIO 2025;**
- **2^ RATA OTTOBRE 2025.**

CHE, con delibera C.C. n. 2 del 22/01/2025, sono stati approvati il DUPS ed Bilancio di Previsione 2025-2027, corredato dai prescritti allegati.

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione **Federalismo Fiscale** relativa alle modalità di **trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe**, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..

Visti i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267 e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i..

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due – Consiglieri: Cremonesi Davide

e Zanenga Erminio) espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto.

DELIBERA

1) Di **APPROVARE**, per **l'ANNO 2025**, secondo le ragioni esposte in premessa, **le TARIFFE della TARI** secondo nuova elaborazione da parte della Società Urbania Srl di Cremona di cui al prot. n. 1783 del 16/04/2025, nelle nuove misure 2025 riportate nel prospetto allegato al presente atto, **sia per le utenze domestiche e sia per le utenze non domestiche**, in linea col vigente Piano Finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti - PEF PLURIENNALE 2022-2025, approvato con delibera C.C. n. 10 del 27/04/2022, così come da AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 di cui alla deliberazione C.C. n. 4 del 26/04/2024.

2) Di dare atto che l'ammontare del **tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (**addizionale provinciale TEFA**) è stato confermato dalla Provincia medesima nella misura pari al **5% del gettito TARI**.

3) Di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999, allegato al presente atto.

4) Di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti **anno 2025** trova **integrale copertura nelle tariffe TARI 2025**.

5) Di fissare, inoltre, le seguenti **scadenze di versamento TARI 2025** per la riscossione del tributo in **n. 2 RATE**:

- **1^ RATA MAGGIO 2025;**
- **2^ RATA OTTOBRE 2025.**

6) Di dare atto che le suddette tariffe **decorrono dal 01/01/2025**.

7) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per **via telematica**, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del **Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico** di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 2 (due – Consiglieri: Cremonesi Davide e Zanenga Erminio) espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

IL PRESIDENTE
NICOLA LUIGI FAVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco, 24-04-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Fiesco, 16-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO
STANGA CHIARA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Fiesco, 16-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO
STANGA CHIARA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

Deliberazione di CONSIGLIO n.4 del 24-04-2025 avente ad oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Fiesco, 28-04-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MALVICINI MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ANALISI DEI COSTI

Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 95.931,00

Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 83.498,00

TOTALE COSTI

Percentuale parte fissa

53,46

Percentuale parte variabile

46,54

179.429,00

RIPARTO DEI COSTI

3.1 Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% Corretta
TOTALE COSTI FISSI	95.931,00	
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	64.273,77	67,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	31.657,23	33,00

3.2 Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

TOTALE COSTI VARIABILI	83.498,00	
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	55.943,66	67,00
Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche	27.554,34	33,00

TARI 2025 - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

		Parte Fissa		Parte Variabile	
		Kc	Fissa	Kd	Variabile
ATTIVITA' PRODUTTIVE					
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,53	4,20	0,48
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,84	6,55	0,75
3	Stabilimenti balneari	0,63	0,66	5,20	0,59
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,45	3,55	0,41
5	Alberghi con ristorante	1,33	1,39	10,93	1,25
6	Alberghi senza ristorante	0,91	0,95	7,49	0,86
7	Case di cura e riposo	1,00	1,05	8,19	0,94
8	Uffici ed agenzie	1,13	1,18	9,30	1,06
9	Banche, istituti di credito ed studi professionali	0,58	0,61	4,78	0,55
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	1,16	9,12	1,04
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	1,59	12,45	1,42
12	Attività artigianali tipo botteghe: (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,98	1,03	7,98	0,91
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	1,22	9,48	1,08
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	0,68	5,30	0,61
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	1,14	8,92	1,02
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	5,08	39,67	4,54
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	3,82	29,82	3,41
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	2,50	19,55	2,24
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	2,74	21,41	2,45
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	6,35	49,72	5,69
21	Discoteche, night club	1,64	1,72	13,45	1,54

TARI 2025 - TARIFFE PER UTENZE DOMESTICHE

		Parte Fissa		Parte Variabile	
		Ka	Fissa	Kb	Variabile
componenti nucleo familiare					
1		0,84	0,74	0,94	69,80
2		0,98	0,86	1,44	106,93
3		1,08	0,95	1,85	137,37
4		1,16	1,02	2,28	169,30
5		1,24	1,09	2,97	220,54
6 e magg		1,30	1,14	3,40	252,47